



A tutti i Clienti
in indirizzo

[SPECIALE] del 14/03/2011

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI: CHIARIMENTI C.M. n. 13 dell'11.03.2011



L'art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2011, il **divieto di compensazione "orizzontale"** (cioè le compensazioni che riguardano crediti e debiti di diversa natura – es. credito IVA con ritenute IRPEF, credito IRES, con contributi INPS, ecc.), **dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro**, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto.

Nelle more dell'invio della presente informativa, l'Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011, che integra quanto contenuto nella Circolare n. 4/E del 15 febbraio scorso, entrando nel merito di alcuni controversi aspetti circa il divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti.

Come ormai noto, la nuova disposizione vieta l'utilizzo in compensazione dei crediti "erariali" fino a concorrenza dell'importo dei debiti:

- iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
- di ammontare superiore a € 1.500;
- per i quali è scaduto il termine di pagamento (deve quindi essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento).

Debiti e crediti interessati

Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, ossia i debiti ed i crediti interessati dalla disposizione in commento, la CM n. 13/2011, a completamento di quanto già affermato dalla stessa Agenzia nella precedente CM n.4/2011, ha chiarito che nell'ambito dei tributi erariali, per i quali **scatta il divieto di compensazione**, vi rientrano:

- le imposte dirette (ad esempio: Ires ed Irpef);
- l'imposta sul valore aggiunto;
- le altre imposte indirette (imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali, ecc.);
- l'Irap;
- le ritenute alla fonte riferite ai tributi di cui sopra (si tratta, infatti, di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo di imposta).



Sono invece esclusi dall'ambito applicativo della norma in commento, con conseguente **non operatività del divieto di compensazione**, i seguenti tributi o contributi:

- i tributi locali (Ici, Tarsu, ecc.);
- i contributi previdenziali di qualsiasi natura (es. INPS dipendenti, artigiani, gestione separata L. 334/95, commercianti);
- i premi INAIL;
- le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. violazioni al codice della strada);
- i contributi ed agevolazioni erogate sotto forma di credito d'imposta.

Per quanto riguarda gli **importi accessori** a cui fa riferimento la norma, la CM n. 13/E/2011, ha precisato che per tali devono intendersi:

- le sanzioni e gli interessi;
- gli aggi;
- gli interessi di mora;
- le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall'agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all'agente della riscossione.

Ruoli che impediscono la compensazione

La preclusione alla compensazione vale per le cartelle di pagamento:

- notificate successivamente all'1 gennaio 2011 per le quali sia scaduto il termine di pagamento;
- notificate in precedenza e, quindi, per tutte quelle il cui termine di pagamento sia già scaduto, anche se anteriormente al primo gennaio 2011, indipendentemente dalla data di notifica.

Un altro importante chiarimento contenuto nella CM 13/E/2011, riguarda la precisazione secondo cui il divieto di compensazione opera per tutte le cartelle notificate il cui termine di pagamento sia scaduto, in quanto la norma non attribuisce alcuna rilevanza al fatto che il ruolo sia ordinario o straordinario o che lo stesso sia a titolo definitivo o provvisorio. In pratica, ai fini dell'applicazione del divieto di compensazione, deve essere scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, deve cioè essere decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Al contrario, la preclusione non opera nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento del versamento, quindi la compensazione è ancora possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella.

Per quanto riguarda i **debiti iscritti a ruolo per i quali è stata concessa la rateazione**, la circolare ha preso in esame due distinti casi:

- **il mancato pagamento, alla scadenza prevista, di una sola rata:** in questo caso, il piano di rateazione è ancora in essere, ragion per cui ai fini del raggiungimento del limite di euro 1.500, deve computarsi solamente la rata scaduta e non pagata;



- **il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di almeno due rate:** in tale ipotesi, il debitore decade automaticamente dal beneficio della dilazione e l'intero importo iscritto a ruolo diviene immediatamente riscuotibile. In tal caso, al fine della verifica della soglia minima di euro 1.500 per l'operatività della preclusione alla compensazione, si deve aver riguardo all'intero importo complessivo del debito residuo non pagato.

In sostanza, il contribuente che, dopo aver ottenuto la rateazione, procede con regolarità al pagamento delle singole rate, non si vedrà preclusa la compensazione di crediti erariali con altri tributi.

Valore e determinazione della soglia limite di 1.500 euro

E' bene ricordare che per la determinazione della **soglia di 1.500 euro riferita ai debiti erariali scaduti**, per cui scatta il divieto assoluto di compensazione fino all'estinzione dell'intero debito, è necessario fare riferimento agli importi scaduti **in essere al momento del versamento** comprensivi, non solo delle imposte, ma anche di tutti gli accessori.

Qualora il contribuente sia malauguratamente destinatario di più cartelle, per importi e per scadenze diverse, **occorrerà verificare il complessivo debito scaduto ancora in essere al momento dell'effettuazione del versamento**. In sostanza, è preclusa la compensazione in F24 in presenza di una cartella di pagamento scaduta di 900 euro a titolo di IRES e di una cartella scaduta di 800 euro a titolo di IVA.

In caso di **pagamento parziale** avvenuto in data anteriore a quella in cui si intende procedere alla compensazione, occorrerà fare riferimento all'ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.

Un aspetto molto contestato dalla dottrina più autorevole, concerne la natura del "blocco" alla compensazione. Sul punto, l'Agenzia delle Entrate, ribadisce e conferma la sua rigida posizione riguardo al fatto che il limite di 1.500 euro deve intendersi un limite "assoluto", nel senso che è sufficiente l'iscrizione a ruolo pari almeno al predetto importo più un solo euro, per impedire la compensazione dei crediti erariali, anche per la parte eccedente alla predetta soglia. In altri termini, per poter compensare con crediti erariali, è necessario **preventivamente** estinguere il debito erariale.

Dal punto di vista operativo, diviene **importante verificare presso l'Agente della riscossione** l'eventuale presenza di debiti a ruolo scaduti ed il relativo ammontare, onde provvedere al preventivo pagamento degli stessi.

Modalità di pagamento dei debiti iscritti a ruolo e scaduti

La preclusione alla compensazione è superabile:

- attraverso il pagamento diretto all'agente della riscossione dell'intero debito scaduto;
- mediante una speciale (e nuova) forma di compensazione.

La compensazione, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori **con crediti relativi alle imposte della stessa natura** è stata disciplinata col decreto del



Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio scorso.

Nel caso in cui il pagamento mediante compensazione riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all'agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere (in assenza di tale comunicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata dall'agente della riscossione).

Tale preventiva comunicazione dovrà intervenire attraverso la compilazione di un apposito modulo pubblicato da Equitalia e disponibile presso gli sportelli o sul sito internet al seguente indirizzo: <http://www.equitaliaonline.it/equitalia/opencms/cittadino/sgraviesospensioni/>

Modalità di estinzione del debito iscritto a ruolo mediante compensazione

Ai fini dell'estinzione delle somme iscritte a ruolo, mediante compensazione di crediti relativi alle medesime imposte, il contribuente deve utilizzare il **mod. F24 Accise**, riportando nella sezione **"Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione"**:

- il **codice ente "R"**;
- la **sigla della provincia** dell'ambito di **competenza dell'Agente della riscossione** presso il quale è in carico il debito;
- il **codice tributo "RUOL"**, denominato "Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori – Art. 31, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78".

I campi **"codice identificativo"**, **"mese"** e **"anno di riferimento"** non devono essere compilati.

Versamento eccedente rispetto alle somme iscritte a ruolo

Nel caso in cui il contribuente effettui un pagamento in misura superiore rispetto alle somme iscritte a ruolo deve presentare un'apposita istanza all'Agente della riscossione al fine di ottenere il rimborso dell'eccedenza versata.

Sanzioni per indebita compensazione

L'articolo 31, comma 1, ha previsto l'applicazione di una sanzione del **50 per cento** dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

In altre parole, secondo l'Agenzia, la sanzione è misurata sull'intero importo del debito, ma trova un limite nell'ammontare compensato (ad esempio, in presenza di un debito di 25.000 euro e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di 12.500 euro, il 50 per cento del debito. Nel caso di compensazione pari a 18.000 euro la sanzione sarà sempre di 12.500 euro).